

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI OTTOBRE

IN PRIMO PIANO

CRISI D'IMPRESA: IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE

Publicata in [Gazzetta Ufficiale n.254 del 23 ottobre 2021](#) la [legge 21 ottobre 2021 n. 147](#) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n.118, recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" in vigore dal 24 ottobre 2021. Al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto convertito in legge ha previsto il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e per l'applicazione delle procedure d'allerta. Prorogato, inoltre, il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative; introdotta e disciplinata la procedura di composizione negoziata della crisi a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto, un soggetto terzo e indipendente munito di specifiche competenze e al quale viene affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori. La piattaforma, gestita sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test di verifica per la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Vengono, inoltre, stabiliti i criteri per la nomina degli esperti, le modalità per la domanda di iscrizione all'elenco, i requisiti e la formazione necessari per accedervi. Infine, la legge n. 147/2021 interviene anche in tema di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento, stabilendo che nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Emanate, infine, ulteriori disposizioni in materia di giustizia e di procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari.



IL DECRETO FISCALE

In vigore dal 22 ottobre 2021, dopo la pubblicazione in [Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021](#), il [decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146](#) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 stabilisce il prolungamento a 150 giorni del termine delle cartelle di pagamento previste dalla Rottamazione-ter notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l'estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19, mentre per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. Previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo, così come una semplificazione della disciplina del *patent box*. Il decreto interviene anche in materia di lavoro e, in particolare, in materia di sicurezza. Viene prevista, infatti, una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa sulle misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

Rifinanziata l'indennità di malattia per quarantena da Covid-19, con un rimborso pari a 600 euro per i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni Inps (con esclusione del lavoro domestico) per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps. Viene, inoltre, approvata una nuova proroga della CIG Covid: i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021; per i settori dell'industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell'attività, possibile presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Nel decreto anche la conferma dei congedi per i figli in DAD affetti da Covid o in quarantena e lo stanziamento di nuove

risorse per il Reddito di Cittadinanza (aggiunti 200 milioni di euro per l'anno 2021) e l'assegno unico (6.000 milioni di euro annui a partire dal 2022).

- ❖ Impresa sociale: modalità di coinvolgimento dei lavoratori
- ❖ Tessile, moda e accessori. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande
- ❖ Proroga domanda per l'assegno temporaneo
- ❖ Nuove norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
- ❖ Convertito in legge il decreto sul Green pass
- ❖ In GU il decreto su capienze di teatri, cinema, musei e discoteche
- ❖ Verifiche Green, il DPCM per i luoghi di lavoro
- ❖ DPCM per il rientro dei dipendenti della Pubblica amministrazione
- ❖ Credito d'imposta per tessile e moda



ESONERO ASSUNZIONI UNDER 36: LE ISTRUZIONI

Con la pubblicazione del [messaggio n.3389 del 7 ottobre 2021](#) l'**Inps** fornisce le istruzioni per usufruire dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate a decorrere dal 1° gennaio, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ma al momento operativo solo per l'anno in corso. L'esenzione integrale dal pagamento dei contributi, infatti, è riconosciuta ai datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che non abbiano compiuto 36 anni o ne stabilizzano il rapporto a termine. Per le assunzioni eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario. L'**Inps**, dopo aver ricordato che l'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi - che arriva a 48 per i datori che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna - fornisce indicazioni per ottenere il bonus sia tramite rimborso degli arretrati in caso di assunzioni o trasformazioni precedenti a settembre 2021, sia per usufruire del beneficio dal mese corrente per i nuovi rapporti agevolati. I datori di lavoro dovranno esporre a partire dal flusso UniEmens di ottobre, per il mese di competenza di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "Denuncia Individuale". In particolare, nell'elemento "Contributo" deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese; nell'elemento "Codice Causale" dovrà essere inserito il valore "GI36"; nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione. Istruzioni vengono poi fornite per i datori di lavoro privati iscritti alla Gestione pubblica per la compilazione della sezione <ListaPosPa> e per gli agricoltori nella sezione nella sezione <PosAgri>.

- ❖ Mobilità in deroga 2021, stop alle riduzioni
- ❖ Inps, online Greenpass50+
- ❖ Assegno temporaneo per i percettori di RdC: nuove indicazioni
- ❖ Cig, modello SR41 valido fino a fine anno
- ❖ Inps: delega dell'identità digitale
- ❖ Invalità civile: nuovo servizio invio documentazione sanitaria
- ❖ Assegno temporaneo per i figli minori: prorogato il termine di presentazione delle domande
- ❖ Assegno invalidità solo a chi non lavora
- ❖ Agricoli autonomi: rimborso dei contributi indebitamente versati
- ❖ Lavoratori fragili, in attesa di novità su tutela malattia
- ❖ Lavoratori marittimi, nuovo servizio per malattia
- ❖ Artigiani e commercianti, avvisi bonari
- ❖ Pensioni: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2022
- ❖ Nuova procedura per la domanda di pensione di reversibilità
- ❖ UNIEMENS. Nuovi codici contratto
- ❖ Indennità Covid Sostegni bis: gestione riesami
- ❖ La video guida Inps per beneficiari NASpl
- ❖ BREXIT. Riconoscimento delle prestazioni assistenziali
- ❖ Esoneri contributivi alternativi: istruzioni per la rinuncia

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DURC ONLINE DAL 1° OTTOBRE SOLO CON SPID, CIE E CNS

Con la [circolare n.27 del 1° ottobre 2021](#) l'**Inail**, dopo aver ribadito il passaggio alle nuove modalità di autenticazione ai servizi online previste dal 1° ottobre solo con SPID, CIE e CNS, fornisce le istruzioni operative riguardanti l'accesso al Durc Online, Documento Unico di Regolarità Contributiva. In particolare, per accedere al servizio l'utente deve selezionare in www.inail.it la voce "Accedi ai servizi online". L'accesso è previsto per le imprese e i soggetti assicuranti, titolari di codice ditta, gli utenti abilitati ai servizi dell'Inail ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti e concedenti e per le società organismi di attestazione (SOA). La circolare comunica, inoltre, che dal 1° ottobre alcune operazioni non saranno più reperibili tramite www.sportellounicoprevidenziale.it, ma inserite nel portale dell'Inail nella sezione "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA", per l'accesso ai quali sono comunque richieste le credenziali SPID, CNS o CIE. Si tratta, in particolare, della creazione/abilitazione delle nuove Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell'abilitazione per la richiesta d'ufficio del Durc Online, nonché l'aggiornamento dell'anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate.

- ❖ [Infortuni da Covid-19: le raccomandazioni Inail](#)
- ❖ [Bando ISI 2020: click day l'11 novembre](#)
- ❖ [Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile](#)



VIA LIBERA DELLA UE ALL'ESONERO DONNE SVANTAGGIATE

Dalla Commissione europea arriva il via libera all'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate e per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. A riferirlo è il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con una [nota](#) sul sito istituzionale. La Commissione ha valutato necessaria, adeguata e proporzionata oltre che conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato. La misura prevede l'esonero contributivo del 100%, per un importo massimo di 6 mila euro annui, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, purché sia rispettato il requisito dell'incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

- ❖ Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata
- ❖ Contributo per genitori disoccupati o soli con figli disabili
- ❖ Sgravio contributivo contratti di solidarietà
- ❖ Assunzioni disabili, sanzioni più alte



Ministero dello Sviluppo Economico

NUOVA SABATINI RIFINANZIATA CON ULTERIORI 300 MLN

In seguito alla riapertura, lo scorso mese di luglio, dello sportello dedicato alla richiesta di incentivi per l'acquisto di beni strumentali a sostegno delle piccole e medie imprese, il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha comunicato, con una [nota sul proprio sito web](#), lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura "Nuova Sabatini". Si tratta di risorse stanziare con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. I fondi messi in campo con tale provvedimento si aggiungono a quelli precedentemente stanziati dal Ministro Giorgetti con il decreto Sostegni-bis, per un ammontare complessivo di risorse pari a 725 milioni di euro. Le piccole e medie imprese potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

❖ *Bando Marchi+, 3 milioni per le Pmi*



DISTACCO TRANSNAZIONALE A CATENA DI LAVORATORI: LE INDICAZIONI

L'**Ispettorato nazionale del lavoro**, con **circolare n. 2 del 19 ottobre 2021**, ha pubblicato le prime indicazioni sul D.Lgs. n.122/2020, di modifica del D.Lgs. n.136/2016, che ha recepito la Direttiva UE 957/2018, con particolare riguardo alle nuove fattispecie di illecito che presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi alla disciplina del distacco a catena. L'invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall'agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l'utilizzo del **Modello UNI - Distacco UE** disponibile sulla piattaforma dedicata, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Nei confronti dei lavoratori somministrati, l'impresa utilizzatrice "intermedia" non deve assolvere ad alcun obbligo. Sarà tenuta, invece, all'adempimento dell'obbligo di comunicazione solo in relazione ai propri dipendenti che siano distaccati nell'ambito dello stesso rapporto commerciale intrattenuto con l'impresa destinataria stabilita in Italia.

Per consentire all'agenzia di somministrazione di adempiere all'obbligo di comunicazione, l'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di comunicare all'agenzia di somministrazione straniera, prima dell'invio del lavoratore, i seguenti dati:

- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
- data inizio e fine distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- tipologia dei servizi.

L'impresa utilizzatrice straniera deve consegnare copia all'impresa italiana, destinataria finale della prestazione, della informativa resa all'agenzia di somministrazione e della sua trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo. La violazione ad opera dell'impresa utilizzatrice di tale obbligo di consegna è punita con una sanzione che va da 180 a 600 euro per ciascun lavoratore interessato.

L'impresa utilizzatrice italiana, che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro, deve informare "senza ritardo" l'agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese. Anche in questo caso la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore. Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n.122/2020 hanno trovato applicazione a decorrere dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.

- ❖ *Modifica alla disciplina del subappalto. Chiarimenti da INL*
- ❖ *Attività dei Comitati di lavoro. Precisazioni*
- ❖ *INL: maternità post partum e interdizione anticipata*



CONTRIBUTO FONDO PERDUTO "SOSTEGNI", AL VIA LE DOMANDE

Fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo "Sostegni-bis alternativo" (art. 1 commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con il [provvedimento n. 26844/2021 dell'Agenzia delle Entrate](#) sono stati approvati il [modello di domande](#), le relative [istruzioni](#) e [specifiche tecniche](#). Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Requisito per fruire del contributo è aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019, oppure per la richiesta del contributo "Sostegni-bis alternativo" l'aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Nel documento vengono chiarite le modalità di calcolo dei contributi distinguendo tra i soggetti che intendono beneficiare del contributo "Sostegni", del contributo "Sostegni-bis alternativo" e di entrambi i contributi. Nell'istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'Iban del conto corrente su cui ricevere l'accredito.

- ❖ [Bonus prima casa under 36. I chiarimenti dall'Agenzia](#)
- ❖ [Bonus affitto 2021, contributo a fondo perduto senza riduzione](#)
- ❖ [Bonus Mezzogiorno e Zes: nuovi ambiti applicativi](#)
- ❖ [Bonus "under 36", istituito il codice per l'F24](#)

- ❖ Regione Sicilia, nuovo codice tributo per il tax credit
- ❖ Ecobonus autoveicoli: pronto il codice per le compensazioni
- ❖ Accollo del debito d'imposta altrui. Individuato il codice identificativo per l'F24
- ❖ Irregolarità delle liquidazioni IVA. Pronte le lettere di compliance
- ❖ Credito d'imposta tessile, moda e accessori
- ❖ Bonus teatro e spettacoli, al via le domande
- ❖ Bonus sanificazione, al via le domande
- ❖ Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento
- ❖ IRAP e ravvedimento per la mancata compilazione del quadro IS



REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI: SERVE LA DISCONTINUITÀ LAVORATIVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 683 del 7 ottobre 2021, ha ribadito il principio, già espresso in passato, secondo cui il beneficio fiscale ex art. 16, D.Lgs. n.147/2015 non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in Italia, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Il beneficio è escluso nel caso in cui, nonostante sussista un nuovo contratto e un differente ruolo, si ravvisa tuttavia una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa.

- ❖ Applicazione IVA al 4% per la prima casa e residenza all'estero
- ❖ Trattamento IVA prestazioni didattiche da parte di soggetti non residenti
- ❖ Covid-19, i contributi ai servizi educativi sono esenti
- ❖ Erronea applicazione dell'IVA per dispositivi medici
- ❖ Omessa indicazione nei Modelli 770 dei risparmi d'imposta
- ❖ Sì al Superbonus per gli interventi su edificio unifamiliare in comproprietà con una persona estranea al nucleo familiare
- ❖ Ricostruzione post-sisma e Superbonus rafforzato
- ❖ Donazione di beni strumentali all'attività aziendale agricola

- ❖ Superbonus - installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation
- ❖ Bonus facciate anche per le tende, se completano l'intervento
- ❖ Interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2
- ❖ Sismabonus acquisti e attestazione di conformità al progetto degli interventi eseguiti
- ❖ Imposte di registro e ipo-catastali in caso vendita obbligata allo Stato
- ❖ Cessione ultra-quinquennale di un immobile detenuto da una società semplice
- ❖ Acquisto di case antisismiche: asseverazione anche con modello non aggiornato
- ❖ Regime fiscale dei compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonials non residenti
- ❖ Abbonamento Riviste on line Open Access - Publishing fee
- ❖ Regime lavoratori impatriati: estensione del periodo solo dopo il decorso del primo quinquennio
- ❖ Rivalutazione-bis, ma parziale di un terreno edificabile
- ❖ Attività multipunto: bonus affitti solo per gli esercizi in "zona rossa"
- ❖ Bonus locazioni nelle zone calamitate indipendentemente dal calo del fatturato
- ❖ Iperammortamento: non si applica per i registratori di cassa telematici
- ❖ La rinuncia a crediti per canoni su affitto d'azienda è "diminuzione di ricavi"
- ❖ Bonus Investimenti 4.0 anche per beni in comodato
- ❖ L'accordo di ristrutturazione societaria non preclude il bonus investimenti 4.0
- ❖ Credito per beni strumentali anche per il magazzino "smart"
- ❖ Rilascio attestazioni di conformità: ok alla firma digitale con apposizione marca temporale
- ❖ Bonus investimenti in beni strumentali: nuovi in caso di comodato
- ❖ Agevolazione ACE: non rilevano gli utili derivati da conferimento d'azienda
- ❖ Senza il vincolo organizzativo esclusi dal perimetro soggettivo del gruppo IVA
- ❖ Registratore di cassa difettoso: la buona fede può attenuare la sanzione per la non corretta trasmissione
- ❖ Nota spese: dematerializzazione ammessa se il documento informatico è immodificabile
- ❖ Nessun vantaggio fiscale nella riorganizzazione aziendale per passaggio generazionale



CONSULENZA GIURIDICA

REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI CON FIRMA ELETTRONICA

L'**Agenzia delle Entrate** è intervenuta con la **consulenza giuridica n. 14 del 27 ottobre 2021** in tema di registrazione atti privati sottoscritti con firma elettronica semplice. L'articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82 del 2005, prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, abbia formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. L'Agenzia precisa che i contratti preliminari di compravendita immobiliare, redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'assenza di una delle due tipologie di firme comporta la nullità del contratto. In ogni caso, la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salva restituzione *«per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma»*.



PRINCIPIO DI DIRITTO

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI NON *VENDING* MACHINE

Con il **principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** pubblica delle precisazioni sulla certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come distributori automatici, riepilogando le componenti che consentono di definire il dispositivo come *vending machine*. In particolare, al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo mediante fattura, analogica o elettronica, o in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. L'emissione del documento commerciale, da effettuare non oltre l'ultimazione dell'operazione in modalità analogica o elettronica in base agli accordi con il committente, è obbligatoria.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **settembre** che è pari a **104,50%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **settembre 2021** è di **2,737903%**.